



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

Sindaco del Comune di Lavis

Arch. Andrea Brugnara

Tel 0461/248150

email: sindaco@comunelavis.it

ORDINANZA SINDACALE N. 304 DEL 30/12/2024

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE, LANCIO E SPARO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, MORTARETTI PETARDI, RAZZI ED ALTRI ARTICOLI PIROTECNICI IN DETERMINATE AREE DEL COMUNE DI LAVIS, FRA LE 12:00 DEL 31/12/2024 E LE 12:00 DEL 01/01/2025

IL SINDACO

Preso atto che è pratica assai diffusa festeggiare l'arrivo del nuovo anno mediante lo sparo o comunque utilizzo di articoli pirotecnici e che il comune di Lavis non fa eccezione a tale consuetudine;

richiamato alla memoria però come tale pratica sia correntemente fonte di problematiche : innanzitutto per gli infortuni, a volte anche gravi, che gli utilizzatori di tali articoli pirotecnici possono cagionare a se ed agli altri, quindi anche per gli animali d'affezione o meno che vengono terrorizzati dal frastuono provocato dall'utilizzo di questi ed infine per il pericolo di incendio correlato al loro utilizzo;

visto il D.Lgs. 123/2015 di disciplina della libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno della Comunità Europea in "Attuazione della direttiva 2013/29/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici" e la relativa classificazione degli articoli pirotecnici;

rammentato quanto stabilito nell'anno 2016 dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento con ordinanza dd. 22/12/2016, con la quale, stante il pericolo di incendi, aveva allora vietato l'utilizzo di articoli pirotecnici fuori dei centri abitati demandando poi ai Sindaci la valutazione in ordine alla adozione di apposito ed analogo provvedimento per quello che riguarda i propri comuni;

visto l'art. 7, comma 1, lett. m) del vigente Regolamento di Polizia Urbana del comune di Lavis il quale stabilisce il divieto di sparare mortaretti, petardi, botti e razzi in luogo pubblico ed anche in luogo privato quando ne venga turbata la quiete pubblica;

preso atto che l'utilizzo di fuochi d'artificio, mortaretti petardi, razzi ed altri articoli pirotecnici in particolar modo in aree boscate o comunque a verde, stante anche la carenza di precipitazioni, possa rappresentare un fattore di rischio per il propagarsi degli incendi;

individuate alcune aree meritevoli di particolare attenzione nell'area boschiva posta a monte dell'abitato di Lavis denominata "doss Paion" e nell'area utilizzata come passeggiata posta all'interno dell'alveo del fiume Avisio, così da scongiurare il verificarsi di tali evenienze;

ritenuto comunque, così da contemperare il tradizionale festeggiamento dell'arrivo del nuovo anno con la tutela della quiete ed anche degli animali di affezione, di richiamare ad un uso consapevole di tali articoli pirotecnici all'interno dei centri abitati;

ritenuto pertanto di regolamentare l'utilizzo degli articoli pirotecnici individuando delle aree entro le quali è temporaneamente vietato il loro utilizzo ed altresì invitando la cittadinanza ad una maggiore responsabilizzazione in ordine a tale tematica;

ritenuto per le ragioni suesposte di provvedere in merito,

ORDINA

dalle 12:00 del 31/12/2024 alle 12:00 del 01/01/2024 il divieto d'accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, razzi, mortaretti, petardi ed altri articoli pirotecnici nell'area boschiva a monte dell'abitato di Lavis e denominata "doss Paion" ed anche all'interno dell'area adibita a passeggiata posta all'interno dell'alveo del fiume Avisio,

RICHIAMA

comunque la cittadinanza, per quanto riguarda le aree posta **all'interno dei centri abitati**, ad un uso responsabile dei prodotti pirotecnici suindicati, conforme alle norme vigenti ed anche **rispettoso del diritto alla tranquillità e riposo delle persone nonché dell'integrità psico-fisica degli animali**,

AVVERTE

che la violazione sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 3, del vigente Regolamento di Polizia Urbana del comune di Lavis con l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00** secondo i criteri della L. 689/1981,

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 gg. dalla pubblicazione ex art. 29, D.Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 8 e ss. della L. 24/11/1971 n. 1199.

IL SINDACO

Arch. Andrea Brugnara

Si invii copia :

- REGISTRO ORDINANZE Sede
- POLIZIA LOCALE Sede
- STAZIONE VV.F. LAVIS vf.giovannini@gmail.com
- STAZIONE CARABINIERI sttn532170@carabinieri.it

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Andrea Brugnara in data 30/12/2024